

Direzione generale  
Direzione centrale rischi

Circolare n. 52

Roma, 30 aprile 2015

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## **Oggetto**

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015.

## **Quadro Normativo**

- /// **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
- /// **Circolare n. 25 del 7 maggio 2014** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// **Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015".

## **Premessa**

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura della riduzione per il 2014 e le modalità di applicazione sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale n. 67 dell' 11 marzo 2014.

L' art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

## **Riduzione percentuale per il 2015 e criteri di applicazione**

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2015 è stata fissata nella misura pari al 15,38%<sup>1</sup> con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2015<sup>2</sup>, che ha approvato la determina Inail n. 327 del 3 novembre 2014.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati<sup>3</sup> a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio<sup>4</sup>.

Per l'anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2016.

---

<sup>1</sup> Come già anticipato nella "Guida autoliquidazione 2014-2015" e nelle note prot. 8076 del 17.12.2014 e prot. 8137 del 19.12.2014 per il settore navigazione, tutte pubblicate in [www.inai.it](http://www.inai.it).

<sup>2</sup> Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 13 aprile 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015.

<sup>3</sup> I criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi sono quelli indicati nella determina presidenziale 67/2014 e si applicano per tutto il triennio 2014-2016.

<sup>4</sup> Vedi circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014, paragrafo 3.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1 luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato 1**



VISTA, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale dell'Inail allegata alla determina del Presidente dell'Inail n. 327 del 3 novembre 2014;

VISTA la nota prot. n. 87796 del 10.11.2014, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito all'approvazione della determina del Presidente dell'Inail n. 327 del 3 novembre 2014;

### DECRETA


E' approvata la determinazione del Presidente dell'Inail n. 327 del 3 novembre 2014 che fissa, per l'anno 2015, al 15,38% la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale".

Roma, addì 14 GEN. 2015


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale per le politiche  
previdenziali e assicurative



Copia Conforme all'Originale

IL DIRETTORE

D.ssa Daniela...

